

Concorso

UFFICIO per il
PROCESSO 2023

MINISTERO della GIUSTIZIA

MANUALE+QUIZ

per la prova SCRITTA

Capitolo 3

L'organizzazione degli uffici giudiziari

SOMMARIO:

1. I singoli uffici giudiziari e la geografia giudiziaria. – 1.1 L'ufficio del Giudice onorario di Pace. – 1.2. Il Tribunale ordinario. – 1.3. La Corte d'appello. – 1.4. La Corte di Cassazione. – 1.5 Il Tribunale per i minorenni. – 1.6 Il Tribunale di sorveglianza. – 2. Il funzionamento degli uffici giudiziari. La cd. doppia dirigenza. – 3. L'organizzazione interna degli uffici. Le tabelle degli uffici giudiziari. – 3.1. Procedimento di formazione. – 3.2. Contenuto. – 3.3. Violazione delle tabelle e strumenti di tutela del singolo giudice. – 4. Gli istituti della cd. mobilità temporanea. – 4.1. La supplenza (artt. 8- 10). – 4.2. Il Magistrato distrettuale. – 4.3. La vacanza in organico e il potenziamento dell'ufficio (artt. 11 – 15). – 4.4. Il trasferimento e l'applicazione (artt. 16 – 18)

1. I singoli uffici giudiziari e la geografia giudiziaria

Come detto, la giurisdizione italiana è esercitata da una **pluralità di organi**.

Secondo il dettato dell'art. 1 R.D. 12/1941 *“La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata: dal Giudice di Pace, dal Tribunale, dalla Corte d'Appello, dalla Corte Suprema di Cassazione, dal Tribunale per i Minorenni, dal Magistrato di Sorveglianza, dal Tribunale di Sorveglianza”*.

► 1.1. L'ufficio del Giudice onorario di Pace

Ha competenza nelle materie indicate dall'art. 7 c.p.c.; la sua area territoriale di giurisdizione è denominata **mandamento**. A seguito della riforma operata ad ultimo con il **D.Lgs. n. 155/2012**, sono stati soppressi numerosi uffici (667) in tutto il territorio nazionale, ancorchè è stata fatta salva la facoltà per gli Enti locali interessati di domandarne il mantenimento, anche con accorpamenti, con oneri di funzionamento a loro totale carico. Le sentenze emesse dal Giudice di Pace sono impugnabili dinanzi al Tribunale territorialmente competente (che nel qual caso agisce come giudice d'appello).

► 1.2. Il Tribunale ordinario

Competente ex art. 9 c.p.c. per tutte le cause che non sono di competenza di un altro Giudice e per le cause in materia di imposte e tasse, di stato e capacità delle persone, di diritti onorifici, di querela di falso, di esecuzione forzata e per le cause di valore indeterminabile. L'area di competenza territoriale è denominata **circondario**; anche in riferimento ai Tribunali, il D.Lgs. n. 155/2012 ha operato una profonda revisione della geografia giudiziaria italiana, disponendo la soppressione di alcuni Tribunali e di tutte le sezioni distaccate (e istituendo, di contro, il Tribunale di Napoli Nord).

► 1.3 La Corte d'appello

E' il Giudice di seconda istanza, cui è affidato il compito di decidere i ricorsi contro le sentenze del Tribunale con **effetto devolutivo** (in casi specifici la Corte d'appello ha competenza esclusiva e giudica in unico grado, come ad es. in materia di delibazione di sentenze straniere). La giurisdizione della Corte d'Appello è esercitata territorialmente all'interno di un **distretto**; attualmente sono 26 le Corti d'Appello, non del tutto coincidenti con l'area di una Regione, più tre sezioni distaccate;

► 1.4 La Corte di Cassazione

Ha sede in Roma e ha competenza territoriale estesa all'intero territorio nazionale; è il Giudice di legittimità cui compete l'esame di ultima istanza delle sentenze emesse dalle Corti d'appello (e, in casi specifici, anche dal Tribunale in seconda istanza).

► 1.5. Il Tribunale per i minorenni

il **Tribunale per i minorenni** (in secondo grado, le sezioni speciali delle Corti d'appello) ha competenza in materia penale, amministrativa e civile per alcuni procedimenti relativi ai minori e per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

► 1.6 Il Tribunale di Sorveglianza

Mentre il **Magistrato di sorveglianza** è un organo monocratico con competenze relative all'esecuzione della pena, il **Tribunale di sorveglianza** è un organo operante presso il distretto della Corte di appello, chiamato a decidere sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere presentate da condannati definitivi detenuti nelle carceri italiane, nonché, in qualità di Giudice d'appello, sui provvedimenti assunti dal Magistrato di sorveglianza;

Meritano, poi, menzione la **Corte di Assise**, la **Corte di Assise d'Appello**, le **Sezioni specializzate agrarie**, le **Sezioni specializzate in materia di impresa**, le **Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale dello straniero** e le **Sezioni Specializzate per le misure di prevenzione**.

Per quanto riguarda la giurisdizione penale, gli uffici di **Procura** e **Procura Generale** presentano la medesima circoscrizione, rispettivamente, dei Tribunali e delle Corti di Appello.

2. Il funzionamento degli uffici giudiziari. La cd. doppia dirigenza

Secondo il disegno del legislatore costituzionale occorre distinguere fra l'organizzazione della funzione giurisdizionale che fa capo all'organo di autogoverno, il **Consiglio Superiore della Magistratura**, e l'organizzazione dei servizi amministrativi della giustizia aventi come vertice il **Ministro della Giustizia** (c.d. criterio della **doppia dirigenza**). Sulla scorta di questa visione le leggi di ordinamento giudiziario succedutesi nella materia, in particolare il **D.lgs 240/2006**, hanno disposto che:

- al **Magistrato capo dell'ufficio giudiziario** (che coincide con il Presidente del Tribunale) compete la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio (espressione del c.d. principio di unitarietà) nei rapporti con gli altri Uffici giudiziari e gli Enti istituzionali, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti relativi all'organizzazione dell'attività giudiziaria ed alla gestione del personale della magistratura e del suo *status*;
- al **Dirigente amministrativo** (del medesimo Ufficio giudiziario) compete, invece, la responsabilità della gestione del personale amministrativo e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio, in coerenza con gli indirizzi dettati dal magistrato capo e nel rispetto del programma annuale delle attività emanato dal Ministro della Giustizia.

Il sistema così delineato prevede che:

- per un verso, il Magistrato capo dell'ufficio adotta le tabelle o il progetto organizzativo per le Procure della Repubblica o, comunque, i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e per la gestione del personale di magistratura;